



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Protocollo sottoscritto tra l'Ufficio della Procura Generale ed i Procuratori della Repubblica del distretto di Caltanissetta in materia di avocazione delle indagini preliminari

Il 10 luglio 2018, nei locali della Procura Generale di Caltanissetta, si sono riuniti il Procuratore Generale, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, il Procuratore della Repubblica di Enna, il Procuratore della Repubblica di Gela e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

I magistrati presenti, premesso di aver esaminato:

- la circolare del 9 luglio 2017 del precedente Procuratore generale dott. Sergio Lari in tema di avocazione, con la quale venivano fornite indicazioni provvisorie rimandando quelle definitive ad un momento successivo alla formulazione di criteri di orientamento da Parte del Procuratore Generale della Corte di Cassazione ed alla approvazione di una risoluzione da parte del C.S.M.;
- le linee guida elaborate dal Procuratore Generale della Cassazione indirizzate ai Procuratori generali presso le Corti di Appello in data 24 aprile 2018;
- la risoluzione n. P8767/2018 in tema di avocazione, come disciplinata dall'art. 412/1 c.p.p. dopo la novella legislativa nr. 103/2017, adottata dal C.S.M. nella seduta del 16 maggio 2018;
- la circolare del C.S.M. del 20 giugno 2018 (prat. num 336/VV/2011) contenente disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni e applicazioni;

Evidenziato che, alla luce delle linee guida elaborate dal Procuratore Generale della Cassazione e dal tenore della risoluzione del C.S.M. del 16 maggio 2018, si rileva, in chiave di estrema sintesi, che:

- sono estranee alla ratio della avocazione finalità ispettive o disciplinari ma essa mira a rimediare ad indebite stasi processuali, trovando il suo fondamento nei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale;
- l'avocazione per inerzia non si determina automaticamente al verificarsi dei presupposti oggettivi indicati dalla norma ma è affidata alla discrezionalità selettiva del Procuratore generale presso la Corte di Appello; tra i presupposti legittimanti l'avocazione non rientra la stasi apparente che si determina allorché il procedimento è fermo per ragioni fisiologiche (ad esempio: incidente probatorio, richiesta di misura cautelare, notifica ex art. 415 bis c.p.p.);
- la discrezionalità selettiva deve essere orientata mediante la indicazione di criteri oggettivi e predeterminati inseriti nel progetto organizzativo della Procura Generale e concordati con i Procuratori degli uffici del distretto mediante appositi protocolli che tengano principalmente conto dei criteri di priorità;
- come evidenziato dal Procuratore Generale della Cassazione nei propri criteri orientativi, il termine per le indagini preliminari dal quale far decorrere il termine di tre mesi o di quindici mesi entro il quale il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione è quello previsto in sei mesi o un anno dall'art.405 comma 2, del codice ovvero quello conseguente alla proroga concessa dal giudice ai sensi dell'art. 406, commi da 1 a 2 ter (termine concreto) e non quello massimo di 18 mesi o due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 407 (termine astratto, individuato indipendentemente dalle proroghe richieste e concesse dal giudice);
- ancora, come evidenziato dal Procuratore Generale della Cassazione nei propri criteri orientativi, sulla base dei principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili anche al novellato istituto della avocazione, il decorso dei termini di cui all'art.407, comma 3 bis, c.p.p. non determina la decadenza del Procuratore della Repubblica dal potere di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, fino a quando il Procuratore generale non abbia disposto l'avocazione;
- l'apprezzamento della sussistenza dell'inerzia non può prescindere dalle concrete ed effettive condizioni degli uffici requirenti in termini di rapporto tra mole di procedenti in carico e dei connessi adempimenti, anche di segreteria e delle risorse disponibili, cioè da un fattore che incide, frustrandole,

sulle finalità sottese alla riforma, intesa a fronteggiare un fenomeno, quello dell'inerzia procedimentale, che in molti casi non dipende dalla maggiore o minore solerzia del magistrato cui il fascicolo è affidato, quanto, piuttosto, dall'inefficienza della struttura che lo supporta;

- nella risoluzione del C.S.M. del 16 maggio 2018, si evidenzia che, per quanto attiene all'ipotesi di avocazione di procedimenti in materia di mafia e /o terrorismo, alla oggettiva limitazione della possibilità concreta di riscontrare una inerzia decisionale in così importanti e delicati procedimenti, deve aggiungersi la necessità di una ulteriore ed effettiva prudenza da parte dei Procuratori generali nell'attivare questo rimedio in un settore nel quale il legislatore, all'atto della riforma, non ha tenuto in debita considerazione le conseguenze ordinamentali di tale eventualità, in particolare rispetto al potere di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, disciplinato dall'art. 371 bis c.p.p. che ne delinea presupposti e modalità di esercizio;

- il flusso delle informazioni dall'ufficio requirente di primo grado dovrà consentire l'effettivo esercizio della discrezionalità selettiva e quindi dovrà caratterizzarsi per la trasmissione di dati qualificanti la rilevanza e la complessità dei procedimenti scaduti (ed il Ministero e la DGSIA provvederanno, in questo senso, all'adeguamento del SICP per ottenere queries utili);

- il confronto e l'accordo tra i capi degli uffici costituisce il principale strumento di governo delle problematiche organizzative del nuovo istituto;

Tutto ciò considerato si conviene quanto segue:

1. L'espressione "termini massimi di durata delle indagini preliminari " deve intendersi in senso sostanziale, con riferimento alla data di iscrizione di ciascun indagato al SICP, con riguardo ad ogni singola imputazione e tenuto conto di eventuali proroghe ex art. 406 c.p.p.;
2. L'obbligo di comunicazione del Procuratore della Repubblica avente ad oggetto procedimenti pendenti con termine massimo di durata delle indagini scaduto, è duplice: quello previsto dall'art. 127 disp. att. c.p.p. e quello previsto dall'art. 407 c.p.p. che è oggetto del presente protocollo;
3. La segnalazione riguarderà i procedimenti la cui trattazione è definita come prioritaria dalla legge o dal documento organizzativo di ciascuna Procura della Repubblica o della Procura Generale;

4. La segnalazione, in forma cartacea o per posta certificata, da parte di ciascuna Procura della Repubblica, verrà effettuata dal Procuratore capo, entro i primi sette giorni di ogni mese ed avrà ad oggetto i procedimenti per i quali le indagini sono scadute nel mese precedente e cioè i procedimenti nei quali è inutilmente decorso il termine dello "spatium deliberandi" (ordinario o prorogato). Nel caso in cui non vi siano procedimenti con indagini scadute si procederà comunque ad informare il Procuratore Generale;

5. La segnalazione dovrà contenere il numero del procedimento, l'indicazione dei soggetti indagati, delle imputazioni e delle persone offese, la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, il nome del pubblico ministero, la sommaria indicazione delle indagini ancora eventualmente da compiere, specificando il caso di indagini mai compiute, e la sintetica esposizione delle ragioni del ritardo, unitamente all'eventuale previsione in ordine ai tempi di definizione;

6. I procedimenti da segnalare al Procuratore Generale per l'eventuale esercizio del potere di avocazione saranno quelli nei quali si è verificata un'inerzia effettiva, frutto di un ritardo ingiustificato, e non meramente apparente;

7. Non saranno, pertanto, oggetto di comunicazione i procedimenti pendenti con termine massimo di indagine scaduto, nel senso chiarito al punto 4, qualora si tratti:

a) di procedimenti la cui trattazione non debba considerarsi prioritaria per legge o secondo il provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, per i quali varrà la comunicazione ex art. 127 disp. att;

b) di procedimenti nei quali deve essere depositata l'informativa finale riepilogativa delle investigazioni tempestivamente svolte o sia in fase di stesura una richiesta di misura cautelare o sia in corso di espletamento una consulenza tecnica di particolare complessità;

c) di procedimenti nei quali sia già stata formulata richiesta di misura cautelare o di incidente probatorio;

d) di procedimenti a citazione diretta per i quali il P.M. abbia richiesto la data di fissazione dell'udienza; invero, nei procedimenti di competenza del giudice monocratico, la richiesta dalla data di fissazione della udienza, pur non costituendo esercizio dell'azione penale, esclude la

sussistenza dell'inerzia in quanto costituisce atto che prelude all'esercizio dell'azione penale; pertanto, anche in mancanza di restituzione del fascicolo con indicazione della data d'udienza da parte del Tribunale, nessuna segnalazione andrà fatta alla Procura Generale;

e) di procedimenti nei quali è stata chiesta l'archiviazione e si è in attesa della notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p.;

f) di procedimenti nei quali è stato emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e si è in attesa della notifica o del completamento della procedura successiva alla notifica; invero, nessuna segnalazione andrà effettuata alla Procura Generale quando il termine di scadenza delle indagini preliminari decorre dopo che il pubblico ministero ha stabilito di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p. ma questi non si sono ancora esauriti;

g) di procedimenti nei quali solo per alcuni indagati e/o per alcune imputazioni sia scaduto il termine di indagine, essendo preferibile rimandare ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'inerzia del PM al momento della scadenza dei termini riferibili all'ultima delle iscrizioni effettuate; invero, nei procedimenti in cui siano iscritti più indagati o più fatti di reato si considererà rilevante, ai fini del decorso del termine, l'ultima iscrizione;

8. Saranno sollecitati dagli Uffici interessati al DGSIA gli opportuni adeguamenti al SICP per consentire la rapida estrazione dei procedimenti da comunicare al Procuratore Generale;

9. Ricevuta la comunicazione, il Procuratore Generale valuterà per quali procedimenti richiedere ulteriori informazioni al Procuratore della Repubblica, il quale, con spirito di collaborazione, fornirà ogni eventuale ulteriore notizia di contenuto funzionale all'esercizio del potere di avocazione, nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente;

10. In caso di avocazione, per la prosecuzione delle indagini, ai sensi del secondo comma dell'art. 171 della circolare del C.S.M. del 20 giugno 2018, l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi di imputazione ed alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati

motivi, che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente. Appena nota la data dell'udienza, entro sette giorni, attraverso interlocuzioni scritte fra il Procuratore generale ed il Procuratore della Repubblica, si valuterà la sussistenza delle condizioni per l'applicazione che terranno conto delle situazioni contingenti dei due Uffici;

11. In caso di avocazione il Procuratore Generale disporrà della Polizia Giudiziaria già delegata per le indagini, salvo diverse determinazioni dovute a specifiche motivazioni;

12. Finchè non venga esercitata l'avocazione, il pubblico ministero di primo grado assegnatario del procedimento può, comunque, continuare a svolgere attività procedimentale, nei limiti consentiti dalla scadenza del termine delle indagini e, nel caso in cui il procedimento venga nelle more definito, ha l'obbligo di immediata comunicazione al Procuratore generale tramite il Procuratore della Repubblica;

13. Il provvedimento di avocazione conterrà la espressa e succinta motivazione in ordine alle ragioni per cui il potere è stato esercitato in relazione allo specifico procedimento avvocato e verrà trasmesso, ai sensi dell'art.70 comma 6 R.D. 30 gennaio 1941 n.12, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Procuratore della Repubblica interessato. Ai fini dell'esercizio del potere di avocazione relativo ai procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina prevista dall'art. 412 c.p.p. il Procuratore generale si avvarrà, come già previsto dalla circolare del 9 ottobre 2017, della collaborazione di tutti e quattro i sostituti procuratori generali che compongono l'organico dell'ufficio;

14. A tale scopo, unitamente alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari emessi dalla magistratura giudicante del distretto per l'apposizione del visto, a ciascun sostituto procuratore generale verranno trasmessi - dalla segreteria penale - anche l'elenco di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p e l'elenco ex art. 407 c.p.p. oggetto del presente protocollo. Tali elenchi verranno, pertanto, assegnati a rotazione a ciascun sostituto procuratore generale in base ai criteri automatici previsti dal progetto organizzativo dell'Ufficio a seconda della procura di provenienza, in modo che ogni magistrato sia onerato di un numero di procedimenti tendenzialmente uguale. I sostituti procuratori generali effettueranno tutte le verifiche necessarie ai fini delle valutazioni inerenti l'eventuale esercizio del potere di avocazione e, all'esito, riferiranno al Procuratore generale, cui compete la decisione finale sull'avocazione e l'assegnazione del procedimento;

15. Gli stessi criteri di cui al punto che precede vengono adottati ai fini delle assegnazioni delle richieste di proroga dello "spatium deliberandi" depositate ai sensi dell'art.407 comma tre bis c.p.p.. In quest'ultimo caso la decisione sulla proroga compete al sostituto procuratore generale;
16. La richiesta di proroga del termine per decidere se esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione, secondo quanto già previsto dalla circolare del 9 ottobre 2017, deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine dello "spatium deliberandi" già previsto dalla legge e, oltre a contenere tutti gli elementi utili a verificare se si tratti di procedimento relativo a "notizia di reato che rende particolarmente complesse le investigazioni", deve riguardare, in caso di pluralità di indagati o parti offese, non meno di tre persone. Resta salvo, nel caso di numero di indagati inferiore a tre, la possibilità di motivare la richiesta di proroga dello "spatium deliberandi" argomentando sulla particolare delicatezza delle vicende in esame, evincibile, ad esempio, dalla pluralità e/o complessità delle ipotesi di reato.
17. L'obbligo di comunicazione può essere assolto per via telematica tramite REGEWEB attraverso la funzionalità "Comunicazioni PG" che si raggiunge da "Gestione Fascicolo" o, in alternativa, attraverso la trasmissione di elenco cartaceo (ex art. 127 disp. att. c.pp.), secondo le disposizioni che saranno fornite da ciascun Procuratore della Repubblica.

Il contenuto del presente protocollo, che sarà inserito nel nuovo progetto organizzativo della Procura generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta integra e sostituisce la circolare del 9 ottobre 2017 del Procuratore generale dott. Sergio Lari .

Caltanissetta 10 luglio 2018

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta

Lia Sava

Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta

Amedeo Bertone

Il Procuratore della Repubblica di Enna


Massimo Palmeri

Il Procuratore della Repubblica di Gela



Fernando Asaro

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Caltanissetta



Laura Vaccaro